

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO**  
**ROMA**  
**SEZIONE II QUATER**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 3348/2006, proposto da CHIKWE Desmond, nato a Eziala Ihitte (Nigeria) il 18.4.1956, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Baglioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Carso, n. 23;

**contro**

il MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

**per l'annullamento**

previa sospensione cautelare:

- del decreto del 28.12.2004, notificato il 22.2.2006, con il quale il Ministro dell'Interno respingeva l'istanza del ricorrente volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo, ivi compresa la nota n. 400/C/22779/J4/2002/2972/04R in data 8.10.2004 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 16 gennaio 2008 il Presidente f.f. Renzo CONTI;

Udito ai preliminari, l'avv. R. Perticaroli, su delega dell'avv. F. Baglioni, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

**FATTO**

Con il ricorso in trattazione, notificato il 3 aprile 2006 e depositato il successivo 14 aprile, il ricorrente espone:

- di essere cittadino nigeriano giunto in Italia nell'anno 1980, con regolare visto di ingresso n. 1431/80 rilasciato dall'Ambasciata d'Italia a Lagos per motivi di studio il 28.4.1980;

- di essersi laureato in diritto civile presso l'Università Lateranense di Roma e di avere contratto matrimonio il 28.10.1984 con la dott.ssa Maria Nwaebob di nazionalità nigeriana, dal quale sono nati tre figli;
- che, durante la sua permanenza in Italia, ha sempre lavorato, con regolare permesso di soggiorno;
- che nell'anno 2001 inoltrava domanda al Ministero dell'Interno per ottenere la cittadinanza italiana, che veniva rigettata con l'impugnato decreto.

Ritenendo detto provvedimento illegittimo, ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare (la cui istanza è stata riunita al merito), deducendo al riguardo i seguenti motivi, così paragrafati dal medesimo ricorrente:

- 1) violazione di legge per carenza o insufficienza della motivazione; violazione della legge n. 241/1990 e della normativa del giusto procedimento;
- 2) violazione dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per travisamento dei fatti;
- 3) violazione di legge, in quanto l'atto impugnato non indica le modalità di impugnazione e l'utorità competente.

Si è costituito per resistere il Ministero dell'Interno, il quale, con successiva memoria del 12.12.2007, ha contrastato le tesi del ricorrente ed ha concluso con la richiesta di reiezione del gravame.

Con ordinanza presidenziale n. 96 del 22.2.2007 sono stati chiesti al Ministero intimato documentati chiarimenti, che sono stati depositati in data 11.4.2007 unitamente alla nota n. 400/C/22779/J4/2002/2972/04R del 8.10.2004 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza richiamata nell'impugnato decreto.

Con memoria del 5.1.2008 il ricorrente ha contestato la menzionata nota ed ha altresì specificato le proprie tesi difensive.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all'udienza pubblica del 16 gennaio 2008.

### **DIRITTO**

Il ricorso, come già evidenziato in narrativa, è volto ad ottenere l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno, n. K10.54881/R del 28.12.2004, con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f della legge 5.2.1992, n. 91 per lo "*straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica*", nonché la presupposto nota n. 400/C/22779/J4/2002/2972/04R dell'8.10.2004 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Al riguardo giova preliminarmente evidenziare che il censurato decreto, richiamata l'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione in sede di concessione della cittadinanza di cui trattasi, non contestata dal ricorrente, risulta adottato sul presupposto della citata nota n. 400/C/22779/J4/2002/2972/04R del 8.10.2004 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dalla quale "emergono elementi tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza" e della conseguente considerazione che "con l'attribuzione della cittadinanza al richiedente non risulta garantita la tutela dell'interesse pubblico" che è quello di evitare danni o lacerazioni all'ordinamento nazionale dall'introduzione stabile di un soggetto nell'ordinamento medesimo.

Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce il vizio di carenza ovvero difettosa motivazione, sull'assunto che, al di là del semplice richiamo alla predetta nota dell'8.10.2004, non vi sarebbe alcuna esposizione delle ragioni che hanno indotto il Ministero a negare la cittadinanza. Il motivo è infondato, atteso che l'impugnato decreto risulta adeguatamente motivato *per relationem* con il richiamo alla citata nota dell'8.10.2004, depositata in atti (in data 11.4.2007) dall'Amministrazione a seguito dell'ordinanza presidenziale istruttoria n. 96/2007.

In detta nota - che in quanto classificata segreta, come evidenziato dall'Amministrazione medesima, non può essere divulgata al di là delle parti del processo e per esclusivi fini di giustizia - si afferma che, dalle risultanze dell'attività informativa esperita, è emerso che "*L'istante, ritenuto soggetto*

*inaffidabile e di dubbia moralità, è stato segnalato quale facente parte di una organizzazione criminale composta da nativi della Nigeria”.*

Premesso che è pacifica in giurisprudenza (cfr. tra le tante Cons. St., IV, 16.10.2006, n. 6155) la legittimità della motivazione “*per relationem*”, l’impugnato provvedimento, alla stregua delle predette ragioni, risulta adeguatamente motivato appunto *per relationem*, atteso che attraverso le considerazioni evidenziate nella richiamata nota dell’8.10.2004 è agevole ripercorrere l’iter logico seguito dal Ministero.

Quest’ultimo, infatti, alla luce delle richiamate circostanze, ha ritenuto il richiedente non meritevole della concessione della cittadinanza italiana, in quanto il suo stabile inserimento nell’ordinamento giuridico nazionale avrebbe potuto procurare danni o lacerazioni all’ordinamento medesimo.

Né le ragioni del diniego evidenziate nella menzionata nota sono state ritualmente contestate dal ricorrente, avendo a ciò provveduto con semplice memoria e non con motivi aggiunti ritualmente notificati; con la conseguenza che i motivi dedotti al riguardo nella menzionata memoria risultano inammissibili.

Inconferente risulta poi il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce che non sarebbe idoneo a sorreggere l’impugnato decreto il decreto di condanna n. 2638/97 del G.I.P. del Tribunale di Roma ad una semplice pena pecuniaria per violazione dell’art. 147 T.U.L.P.S., comunque successivamente revocato il 10.10.2001 dallo stesso G.I.P.

E’ sufficiente al riguardo rilevare che non è per tale episodio che l’Amministrazione si è determinata al diniego impugnato, ma soprattutto per la segnalazione del ricorrente quale componente di una organizzazione criminale composta da nativi della Nigeria, circostanza questa che, come sopra evidenziato, non è stata ritualmente censurata.

Infondato risulta, infine, il terzo motivo, con il quale si lamenta la omessa indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine e dell’autorità cui ricorrere.

Come si è espressa ripetutamente la giurisprudenza (cfr. Cons. St., IV, 19.7.2004, n. 5182; id., VI, 22.10.2002, n. 5812), condivisa dal Collegio, l’omessa indicazione del termine per l’impugnazione e dell’autorità cui ricorrere, prescritta dall’art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241 (peraltro non espressamente richiamato dal ricorrente), costituisce mera irregolarità che, al più, e nel concorso di ulteriori e significative circostanze, può unicamente dar luogo alla concessione della rimessione in termini; circostanza questa non riscontrabile nel caso di specie, atteso che il ricorso risulta tempestivamente proposto a questo competente giudice amministrativo.

In conclusione il ricorso risulta infondato in ordine a tutte le censure dedotte e va, conseguentemente, respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3348/2006 indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2008